



Comune di San Fermo della Battaglia

Provincia di Como

**Regolamento per la costituzione del Gruppo
Comunale di volontariato di Protezione Civile
in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. ____
del _____

<i>INDICE</i>	
<i>Art. 1</i>	Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile
<i>Art. 2</i>	Il Sindaco
<i>Art. 3</i>	Organi del GCVPC
<i>Art. 4</i>	Obiettivi del Gruppo
<i>Art. 5</i>	Attività del GCVPC
<i>Art. 6</i>	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
<i>Art. 7</i>	Volontari effettivi
<i>Art. 8</i>	Volontari non effettivi
<i>Art. 9</i>	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
<i>Art. 10</i>	Diritti dei volontari
<i>Art. 11</i>	Doveri dei volontari
<i>Art. 12</i>	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC
<i>Art. 13</i>	Consiglio Direttivo
<i>Art. 14</i>	Coordinatore operativo
<i>Art. 15</i>	Segretario
<i>Art. 16</i>	Organizzazione operativa del GCVPC
<i>Art. 17</i>	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
<i>Art. 18</i>	Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio Comunale n..... del il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di San Fermo della Battaglia, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di San Fermo della Battaglia in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.¹
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 4 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

¹ La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

Art. 5 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - g) attività di tutela e difesa del patrimonio naturale pubblico.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 6 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni (con età non inferiore a 16 anni), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni non esprimono il voto.
- 3) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 4) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (numeri telefonici di telefonia mobile);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;

- Autocertificazione di assenza di condanna e/o di procedimento penale in corso;
 - Certificato di Buona salute emesso nell'anno precedente alla data d'iscrizione;
 - Dichiarazione d'accettare il presente regolamento;
 - Impegno a restituire il vestiario consegnato contestualmente alle dimissioni lavato e pulito.
- 6) L'ammissione avviene dopo aver trascorso un periodo di prova e valutazione della durata di 6 mesi dal deposito della domanda d'iscrizione e verificata, da parte del Consiglio Direttivo, la compatibilità dell'aspirante volontario, sentito anche il parere del Sindaco. L'esito viene comunicato all'interessato ed al Comune.
 - 7) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "soci sostenitori" che forniscono un sostegno economico al gruppo, anche mediante liberalità di somme, di immobili, di beni in genere, nonché nominare "soci onorari" persone o enti che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del gruppo.
 - 8) Il Comune, in accordo con il Consiglio Direttivo, promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 7 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso formativo e di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale e dal Consiglio Direttivo.
- 2) Coloro che decidono di mettersi a disposizione per interventi emergenziali, anche di carattere nazionale.
- 3) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 8 - Volontari non effettivi

- 1) Sono volontari non operativi coloro che non si rendono disponibili ad essere precettati così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) dimissioni volontarie motivate, da comunicarsi al Coordinatore;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi;
 - c) comportamento contrastante gli scopi statutari e le direttive dell'assemblea;
 - d) decesso;
 - e) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco, sentito il

parere del Consiglio Direttivo.

- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 15 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 10 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Il volontario del Gruppo ha diritto:
 - di partecipare alle assemblee;
 - di conoscere i programmi con i quali il gruppo intende attuare gli scopi sociali;
 - di votare direttamente o per delega;
 - di svolgere il lavoro concordato;
 - di partecipare alle attività promosse dal gruppo;
 - di usufruire di tutti i servizi del gruppo;
 - di recedere dall'appartenenza al Gruppo in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda invece nello specifico i soci sostenitori e i soci onorari, essi hanno la possibilità di partecipare alle assemblee senza avere, però, diritto di voto; non possono sottoporre una loro eventuale candidatura al Consiglio Direttivo e/o come coordinatori ma, qualora lo desiderino, viene loro concessa la possibilità di coadiuvare il suddetto organo nella sua attività senza poter prendere parte però alle relative votazioni.

Art. 11 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) attenersi alle indicazioni del Coordinatore, in modo particolare durante le emergenze;
 - e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- f) alle dimissioni riconsegnare tutte le divise (lavate e pulite), attrezzature, chiavi e codici e psw relative al gruppo;
- g) comunicare prontamente al Comune ed al Coordinatore operativo di cui all'articolo 14 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- h) partecipare con impegno all'attività;
- i) tenere un comportamento in linea con i principi del gruppo.

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea stessa, con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (Coordinatore), in mancanza di questi dai Vice-Coordinatori ed in mancanza di entrambi l'assemblea viene presieduta dal consigliere più anziano d'iscrizione al gruppo.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione, in seconda convocazione non vi sono limiti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto. Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti in Assemblea in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento mediante l'espressione di cinque nominativi (escluso il coordinatore), tra coloro che manifestano la loro candidatura prima della convocazione dell'assemblea che deve riportare il nominativo dei candidati. Si possono esprimere massimo 4 preferenze e vengono eletti i volontari che hanno un maggior numero di voti;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo;
- 6) Delle riunioni di ogni assemblea sarà redatto un verbale che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario. L'atto andrà inserito in un apposito registro e le decisioni in esso contenute saranno vincolanti ed impegnative per tutti gli aderenti.
- 7) L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
 - a) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo (e le altre cariche del gruppo);
 - b) Elezione del Coordinatore (ratificato dal Sindaco) tra coloro che manifestano la loro volontà a farsi eleggere;
 - c) Deliberazioni in tema di richieste e/o osservazioni del Consiglio direttivo o dei semplici partecipanti.
- 8) L'Assemblea s'intende Straordinaria quando convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento del gruppo. Per questi argomenti oggetto di deliberazioni s'intende validamente costituita l'Assemblea solo se presenti almeno $\frac{3}{4}$ degli associati convocati; si delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata degli intervenuti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, composto da 4 componenti, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, che manifestano la loro disponibilità, ogni 5 anni, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che ne fa parte con diritto di voto.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 3 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) redige il programma delle attività da svolgere e redige una relazione di quanto fatto nell'anno precedente;
 - d) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - e) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - f) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
 - e) fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - f) elegge un Segretario;
 - g) delibera in merito all'esclusione degli aderenti ed inclusione degli aspiranti volontari che hanno ultimato il periodo di prova;
 - h) ratifica le decisioni prese nelle sedute precedenti;
 - i) ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di necessità e di urgenza adottati dal coordinatore;
 - j) istituisce gruppi o sezioni di lavoro di cui i relativi capisquadra potranno essere invitati alle riunioni del C.D. ed in via eccezionale saranno ammessi al voto qualora l'argomento/i riguardi il loro gruppo o sezione. L'ammissione al voto deve essere preceduta dall'autorizzazione dei componenti del C.D. che in tal senso delibereranno a maggioranza degli intervenuti;
 - k) nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, e comunque qualora nelle votazioni vi sia una situazione di parità in voto del Coordinatore vale doppio;
 - l) definisce il programma delle attività.

Art. 14 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è individuato dall'Assemblea dei volontari secondo principi di democraticità, per un periodo di 5 anni ed è nominato dall'Assemblea e ratificato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal

Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato dall'Assemblea. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 5, comma 2, del presente atto. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

- 3) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 4) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 5) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra, due Vicecoordinatori e concorda con loro le modalità d'intervento;
- 6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive richieste dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 8) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 9) Convoca l'Assemblea cui all'art.12 punto 2.

Art. 15 – Segretario

- 1) Il Segretario, ha la funzione di aiutare e coadiuvare il coordinatore.
- 2) Viene eletto dal consiglio direttivo e svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta ed aggiornamento dei Registri degli Associati;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del C.D.;
 - d) provvede alla tenuta dei registri di contabilità, alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - e) provvede a chiedere al Comune la copertura delle spese effettive sostenute.

Art. 16 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile del gruppo.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 17 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 3) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 4) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 5) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 6) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.